

Allegato B

REP. \_\_\_\_\_

## COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

### CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA IL COMUNE DI FANANO E \_\_\_\_\_

PER LA SPONSORIZZAZIONE DELL'EVENTO

IN DATA \_\_\_\_\_

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in Fanano presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- 1) Il COMUNE DI FANANO, con sede in Fanano (MO), Piazza G. Marconi n. 1 – C.F. e P.IVA 00562780361, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune, in qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, di seguito denominato "sponsee";

E

- 2) \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ – C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_,

legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, che ai fini del  
presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la  
suindicata sede, il quale interviene nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_, di seguito denominato “sponsor”;

Visti:

- l’art. 43 della L. n. 449/1997, l’art. 28, c. 2 bis della L. n. 448/1998 e l’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. 19 e 151 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 05.08.2013;
- la determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per eventi, manifestazioni ed iniziative ricreative, culturali e sportive che saranno realizzati dal Comune di Fanano nel corso dell’anno 2020” (di seguito “avviso”), il calendario degli eventi, il fac simile di istanza/offerta e lo schema - tipo del presente contratto;

Premesso:

- che le citate norme consentono alle Amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati;
- che a seguito della pubblicazione dell’avviso sopra richiamato lo sponsor ha formulato offerta per sponsorizzazione

finanziaria/tecnica/mista (*specificare*) dell'evento \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ che si svolgerà a Fanano il  
\_\_\_\_\_;

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la sponsorizzazione offerta dallo sponsor a fronte dell'impegno da parte dello sponsee di eseguire le controprestazioni descritte nell'avviso e riportate al successivo art. 4.

Tutto ciò premesso, lo sponsee, come sopra rappresentato e lo sponsor come sopra rappresentato, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART. 2** - Il presente contratto di sponsorizzazione ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione finanziaria/tecnica/mista (*specificare*) tra lo sponsee e lo sponsor finalizzato al sostegno dell'evento \_\_\_\_\_ che si svolgerà in Fanano il \_\_\_\_\_.

**ART. 3** – Il presente contratto decorre dal momento della sua sottoscrizione sino all'esaurimento delle obbligazioni previste per entrambe le parti.

Lo sponsor, anche dopo la decorrenza del termine di durata del contratto, potrà utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione, pubblicità e marketing, inserendo lo stemma del Comune di Fanano accompagnato dalla dicitura "Sponsor del

Comune di Fanano per l'evento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_", previa valutazione dei contenuti e dei materiali da parte dello sponsee.

**ART. 4** – Lo sponsee si obbliga:

- ad associare il logo/marchio/nome dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su notiziari, web e social, spot radiofonici, etc) prodotti per l'evento sponsorizzato, se e in quanto divulgati da parte dello sponsee stesso in relazione all'evento;
- a dare evidenza allo sponsor in occasione di conferenze stampa dedicate all'evento sponsorizzato;
- a garantire un ritorno di immagine nei comunicati stampa correlati all'evento sponsorizzato;
- a permettere allo sponsor di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione, pubblicità e marketing, previa valutazione dei materiali prodotti e dei contenuti con lo sponsee stesso, inserendo lo stemma del Comune di Fanano accompagnato dalla dicitura "Sponsor del Comune di Fanano per l'evento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_";
- a consentire, previa approvazione, di installare impianti pubblicitari, affiggere manifesti, distribuire brochure informative ed analogo materiale di comunicazione nei locali/nelle aree sede dell'evento sponsorizzato. Tutti i materiali sono a spese e cura dello sponsor con esonero totale dello sponsee da ogni responsabilità in merito a eventuali danni a cose o persone

derivanti da difetti nell'esecuzione. In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata allo stemma del Comune di Fanano, il logo/marchio/nome dello sponsor dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto allo stemma. Al termine del presente contratto lo sponsor è tenuto alla rimozione di tutti gli eventuali impianti pubblicitari installati.

- eventuali ulteriori forme di controprestazioni collaterali (*specificare*) \_\_\_\_\_

**ART. 5** – Lo sponsor si impegna a corrispondere allo sponsee una sponsorizzazione:

- di natura finanziaria di € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ per il corrispettivo ed € \_\_\_\_\_ per IVA). Il pagamento sarà effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla emissione della fattura da parte del Comune di Fanano, mediante bonifico bancario (IBAN IT74J0538766740000002050087) con causale "Sponsorizzazione per evento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_". Gli obblighi dello sponsee sono sospensivamente condizionati all'effettivo versamento della sponsorizzazione;
- di natura tecnica (*descrivere*) \_\_\_\_\_ del valore economico pari ad € \_\_\_\_\_.
- di natura mista (*descrivere*) \_\_\_\_\_ comprendente una parte finanziaria di € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ per il corrispettivo

ed € \_\_\_\_\_ per IVA) ed una tecnica (*descrivere*) \_\_\_\_\_ del valore economico pari ad € \_\_\_\_\_. Il pagamento della parte finanziaria sarà effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla emissione della fattura da parte del Comune di Fanano, mediante bonifico bancario (IBAN IT74J0538766740000002050087) con causale “Sponsorizzazione per evento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_”. Gli obblighi dello sponsee sono sospensivamente condizionati all’effettivo versamento della parte finanziaria della sponsorizzazione.

L’entità delle sponsorizzazioni, sia finanziarie, sia tecniche, sia miste, non potranno subire variazioni rispetto a quanto offerto, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo giudicato inferiore a quello previsto.

Lo sponsor è altresì tenuto:

- a trasmettere al Comune, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, il logo/marchio/nome da promuovere su supporto informatico in formato idoneo alla riproduzione;
- all’eventuale pagamento dell’imposta sulla pubblicità nella misura vigente e di altre imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti all’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

**ART. 6** – Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno

definite in via amichevole. In caso contrario il foro competente è quello di Modena. E' esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 7** – E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, lo sponsee si riserva la facoltà di valutare la prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.

**ART. 8** – Lo sponsee si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte dallo sponsor, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione del contratto dà diritto allo sponsee di provvedere a rimuovere ogni riferimento al logo/marchio/prodotto/nome dello sponsor, con eventuali spese a carico dello sponsor stesso.

**ART. 9** – Lo sponsor è direttamente responsabile verso lo sponsee e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso e dall'utilizzo del logo/marchio/nome fornito.

**ART. 10** – Ai sensi del Regolamento UE 976/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dallo sponsor saranno utilizzati dallo sponsee in conformità alle disposizioni normative esclusivamente per le finalità collegate all'iniziativa di sponsorizzazione di cui al presente contratto.

**ART. 11** – Per quanto non specificato dal presente contratto si fa espresso rinvio alle norme e disposizioni del codice civile, ed alla

normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente contratto, benché ad esso non materialmente allegati, l'Avviso pubblico approvato con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e l'offerta presentata dallo sponsor prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, conservata agli atti dello sponsee.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Fanano

Il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_